



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DI BASILICATA

SEZIONE 1

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

☐ PALMA AMERIGO Giudice

SENTENZA

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TC501AI00453 IRPEF-ALTRO 2012
ESTRATTO DI RUOLO n° 0801027 IRPEF-ALTRO 2012

Il Segretario

Facendo seguito alla notifica, da parte dell'AdE di Matera, dell'Invito n. I00238/2017 alla presentazione documenti ed all'avviso di accertamento n. TC501AI00453/2017 notificato il 19.06.2017, divenuto definitivo per mancata impugnazione, L'AdER di Matera, notificava l'avviso di presa in carico 067 77 2017 00001374000 al contribuente ~~Marianna Ricci~~, con il quale richiedeva le somme di cui all'iscrizione a ruolo n. 0801027 anno 2017 reso esecutivo il 19.12.2017. Il Contribuente proponeva ricorso alla CTP lamentando l'omessa notifica dell'accertamento prodromico ed in data 15.4.2019 presentava istanza in cui manifestava l'intenzione di volersi avvalere della definizione liti ex art 6 D.L. 23.10.2018 n. 119 convertito in L.17.12.2018, n. 136. .

La CTP Matera, in data 18.4.2019 dichiarava inammissibile il ricorso del ~~Marianna Ricci~~ perché l'avviso prodromico risultava regolarmente notificato e l'impugnazione dell'estratto di ruolo si risolveva nel vano tentativo di riaprire situazioni già definite. Nulla decideva sull'istanza di definizione agevolata . Il contribuente impugnava tale decisione e L'AdE si costituiva depositando memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Ai sensi del comma 10, art. 6 D.L. 23.10.2018, n. 119, le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Orbene resta incontroverso che il ~~Marianna Ricci~~ depositò l'istanza con cui manifestava la volontà di avvalersi della definizione agevolata ex art 6 DL 119/2018, in data 15 aprile 2019 e cioè nella pendenza del processo di primo grado, conclusosi con sentenza emessa il 18.4.2019 . Di conseguenza la pronuncia della CTP di Matera è stata assunta in violazione di tale prescrizione di legge , conseguendo l'accoglimento del ricorso del contribuente .

Né può recepirsi quanto sostenuto dall'AdE in relazione al richiamo che assume doversi compiere, al fine di stabilire i presupposti per avanzare l'istanza di definizione in argomento, al successivo comma 11 dell'art 6 DL 119/2018, secondo cui " *Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019*". Tale comma, infatti, attiene genericamente ai casi in cui vi sia già stata pronuncia di primo grado sulla controversia e fissa il termine di sospensione in relazione alla

possibile impugnazione di tale giudizio di primo grado. L'accoglimento del primo motivo del ricorso rende ultronea l'analisi delle rimanenti argomentazioni a sostegno dell'impugnativa . Tenuto conto della soccombenza dell'appellante in primo grado, le spese del presente giudizio e di quello di primo grado andranno compensate tra le parti .

PQM

la Commissione accoglie l'appello. Spese compensate .

Potenza 31.3.2021

Il Relatore

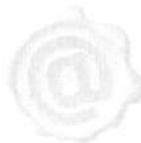
dott. Vincenzo Di Florio



VINCENZO
DI FLORIO
02.04.2021
10:58:21
UTC

Il Presidente

dott. Antonio De Luce



ANTONIO DE
LUCE
25.04.2021
09:58:56 UTC

DI FLORIO